

ATTO N. DD 2881

DEL 13/06/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 164

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R. 20 TRATTO TRA S.P. 142 E L’ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL PO. (COD. SCR 024TO20) CUP F44E02000020002”
COMUNI: CARMAGNOLA E CARIGNANO
PROPONENTE: S.C.R. PIEMONTE S.R.L.
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL’ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. RECANTE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, GIUDIZIO POSITIVO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA ED ATTI DI ASSENSO CORRELATI

Premesso che:

In data 23/04/2021 la Società SCR Piemonte s.r.l. (di seguito denominata Proponente) - con sede legale in c.so Marconi n. 10 a Torino e P. IVA 09740180014 - ha presentato, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR 40/98, in combinato disposto con l’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006e s.m.i., istanza di avvio della fase di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale avvio, ai sensi della LR 19/2009 e s.m.i., della Valutazione d’Incidenza relativamente al progetto denominato “*Adeguamento Funzionale S.R. 20 tratto tra S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e Ponte Sul Po. (Cod. Scr 024to20) CUP F44E02000020002*” localizzato nei comuni di Carmagnola e Carignano.

Il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali:

- n. 28 dell’allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*strade extraurbane principali o secondarie provinciali*” (categoria prevalente) di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d’alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell’alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo. La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d’acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture)*” di competenza della Regione Piemonte.

Con nota prot. n. 51965 del 11/05/2021 è stato richiesto a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, assegnando il termine di 30 gg, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., di verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura, trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Riscontrato che da parte dei soggetti interessati non sono state formulate osservazioni in tal senso, in data 21/06/2021 è stato dunque dato avvio al procedimento autorizzatorio unico ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico della VIA e della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 67077 del 21/06/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e convocata conferenza dei servizi istruttoria in data 22/07/2021 ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. in relazione alla procedura di VIA, di valutazione d'incidenza e dei vari titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

Alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza, nonché da quanto emerso dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine di individuare compiutamente per gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente.

Con nota prot. n. 87016 del 23/08/2021, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, sono state pertanto richieste integrazioni alla documentazione fornita in allegato all'istanza presentata in data 23/04/2021 assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

Il proponente in data 17/09/2021 richiedeva una proroga di 180 gg dei termini assegnati per la presentazione delle integrazioni. Con nota prot. n. 97899 del 21/09/2021 è stata concessa la proroga ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i.

La documentazione integrativa è stata trasmessa da parte del proponente in data 22/02/2022.

In data 17/03/2022 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza conferenza dei servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di valutazione d'incidenza nonché di acquisire tutti gli ulteriori titoli abilitativi e di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Nei tempi previsti dalla normativa sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico ai sensi

dell'articolo 14 lettera b) della L.R. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Legambiente “*Il Platano*” in data 22/08/2021.

Tali osservazioni non hanno in ogni caso apportato alcun fattore di novità richiamando nel complesso elementi che sono stati esaminati ed approfonditi nell'ambito dell'istruttoria svolta.

Premesso altresì che:

Così come indicato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA, “*1a conduzione della conferenza, in particolare per gli aspetti relativi alla convocazione e all’emanazione del provvedimento finale, avverrà ad opera dell’autorità competente per il procedimento di VIA dell’opera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi*” le procedure di VIA di competenza di Regione e di Città Metropolitana sono state integrate e contestualizzate nell'ambito del procedimento unico art. 27 bis di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito del relativo procedimento di VIA acquisendo il parere del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000.

Ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA e del giudizio di Valutazione d'incidenza, nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto è stata coordinata nell'ambito del procedimento interdisciplinare di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I titoli abilitativi da acquisire per la realizzazione dell'opera nel corso dell'istruttoria sono risultati i seguenti:

- parere ai sensi dell'art. 38 delle N.d.A. del PAI e della Direttiva Infrastrutture da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 da parte di AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Città di Carmagnola e della Città di Carignano per gli ambiti di rispettiva competenza;
- permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001 da parte della Città di Carmagnola e della Città di Carignano per gli ambiti di rispettiva competenza;
- concessione ai sensi del D.Lgs 285/1992 per interferenza con la viabilità provinciale da parte della Città Metropolitana di Torino;
- concessione all'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale ai sensi del Regolamento Regionale 14/R/2004 da parte della Regione Piemonte;
- nulla osta per interferenza con metanodotto da parte di SNAM RETE GAS S.p.a.;
- nulla osta per interferenza con elettrodotto da parte di TERNA Rete Italia S.p.a.;
- nulla osta per interferenza con infrastrutture del servizio idrico integrato da parte di ATO 3/SMAT S.p.a.;
- nulla osta per interferenza con linee telefoniche da parte di TIM S.p.a..

Dato atto che:

L'intervento riguarda l'adeguamento funzionale della sede viaria della S.R. 20 nel tratto che va dalla

rotatoria esistente posta all'incrocio con la S.P. 142 a sud e subito fuori dell'abitato di Carignano, al ponte sul fiume Po, e da questo fino all'abitato di Carmagnola. L'intervento riguarda un tratto di circa 2100 m e comprende l'adeguamento della piattaforma stradale sia dei tratti in rilevato che del ponte esistente sul fiume Po.

La strada è oggi parte della rete viaria della Città Metropolitana di Torino ed è denominata S.P. 20 dalla D.G.P. 107-5624/2009 del 10 febbraio 2009.

L'intervento è inserito nel Piano degli Investimenti e degli Interventi della Regione Piemonte sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'Art. 101 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 approvato con D.C.R. 271-37720 del 27/11/2002 e l'attuazione degli interventi è stata demandata ad ARES Piemonte con L.R. 19/2001.

Con Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 è stata autorizzata la costituzione della Società SCR Piemonte S.p.A ed è stata contestualmente prevista la soppressione di ARES Piemonte con subentro di SCR Piemonte S.p.A in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essa facenti capo.

Con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 è stato definito il programma degli interventi da assegnare ad SCR Piemonte S.p.A.

Con D.G.R. n. 42-12819 del 14 dicembre 2009 è stato approvato lo schema di "*Convenzione tra la Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Direzione Risorse Finanziarie e la Società di Committenza regionale S.p.A. per l'attuazione e definizione dei compensi per l'anno 2009 e successivi per l'attuazione del Piano Regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita*", convenzione sottoscritta tra le parti in data 3 marzo 2010 e repertoriata al n. 1517.

Con D.G.R. n. 12-2088 del 24 maggio 2011, è stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2 della suddetta Convenzione Rep. n. 15177 del 3 marzo 2010. Atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti in data 8 settembre 2011 e repertoriato al n. 16378.

In data 28/03/2017 è stato sottoscritto (rep. n. 00100 del 26/04/2017) il II Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 per l'attuazione degli interventi in materia di viabilità, il quale nel disciplinare i rapporti fra i soggetti firmatari riporta che il finanziamento complessivo d'intervento in questione ammonta ad € 9.212.500,00.

In data 19/02/2020 è stata repertoriata la Convenzione Tra Città Metropolitana di Torino, Città di Carmagnola, Città di Carignano e SCR Piemonte S.p.A. disciplinante i reciproci rapporti tra le parti relativamente all'intervento in questione.

Obiettivo del progetto

Il progetto intende dare continuità nell'adeguamento di tutto il percorso della ex S.R. 20, parzialmente adeguato già da ANAS, sopperendo alla necessità di regolare l'intenso flusso di traffico della zona, nell'ottica della garanzia di maggior sicurezza con continuità di flusso regolare di traffico, in un'unica soluzione viaria che va dalle varianti già realizzate agli abitati di La Loggia e Carignano alla circonvallazione in progetto di Carmagnola che collegherà con rami di varianti e rotatorie a raso le varie strade statali e provinciali che in direzione radiale convergono verso Carmagnola.

Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti si possono così sintetizzare:

1) Adeguamento della sede stradale: allargamento e messa in sicurezza dell'attuale piattaforma stradale della ex S.R. 20 alle dimensioni previste per la categoria C1 (carreggiata pavimentata unica a due sensi di marcia di larghezza totale 10,50 m, con una corsia per senso di marcia da 3,75 m e banchina laterale da 1,50 m) nel rispetto del D.M. 05/11/2001, per un tratto di circa 2100 m parte dalla rotatoria esistente posta all'incrocio con la S.P. 142 subito fuori dall'abitato di Carignano, interessando il ponte sul fiume Po fino a terminare con l'incrocio con la strada locale via Pochettino a Carmagnola dove sorgerà la nuova rotatoria che permetterà in futuro un collegamento alla cosiddetta Variante est all'abitato di Carmagnola.

A circa metà del tracciato è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria che consentirebbe l'accesso in sicurezza al Polo agrario dell'Università di Torino sia dei mezzi, sia dei pedoni che devono attraversare l'arteria stradale in corrispondenza della fermata autobus, permettendo allo stesso tempo l'inversione di marcia.

Sono previsti, inoltre, tratti di strada secondaria e poderale al fine di razionalizzare il collegamento della viabilità esistente con la S.P. 142, in particolare si è scelto di adottare una sezione stradale tipo F2 in corrispondenza dei bracci secondari che si innestano sulle rotatorie.

2) Adeguamento del ponte esistente: il ponte risale al primo dopoguerra. Si tratta di una struttura in c.a. gettato in opera, con schema statico a travata continua, con cinque campate di cui le due laterali di luce pari circa a 22.00 m e le tre centrali di luce pari a circa 27.00 m. La luce totale risulta quindi circa 125 m.

Sono presenti evidenti segni di carbonatazione del calcestruzzo armato e conseguente passivazione dei ferri dell'impalcato del ponte tali per cui si rende necessario il risanamento dell'impalcato mediante trattamento protettivo delle superfici, il rinforzo delle travi di bordo, che a causa dell'allargamento del piano viabile mediante costruzione di nuova soletta in c.a., risultano più sollecitate e, infine sostituzione degli apparecchi di appoggio e dei giunti.

Il ponte verrà allargato per consentire la medesima sezione della strada, con modifica degli elementi marginali che dovranno garantire l'installazione di barriere di sicurezza bordo-ponte, ai sensi del D.M. LL.PP. n. 223/92 e s.m.i.

3) Consolidamento delle fondazioni delle pile e delle spalle: le strutture delle fondazioni necessitano di interventi di consolidamento e contenimento dei fenomeni di scalzamento dunque il nuovo progetto prevede la realizzazione di un'adeguata soglia in massi ciclopici di protezione e regimazione delle acque per migliorare l'idraulica a cavallo delle pile e spalle del ponte.

4) Risagomatura dell'alveo del fiume Po: al fine di consentire il regolare deflusso del fiume Po a ridosso del ponte è stata prevista la rimozione dell'accumulo di materiale trasportato dal flusso detritico alluvionale accumulatosi sotto le campate del ponte e la ricalibrazione dell'alveo mediante la realizzazione di due scogliere costituita da massi di calcare sano, privo di giunti e fessurazioni, di lunghezza adeguata a protezione delle spalle del ponte.

Vincoli

Il progetto rientra marginalmente nella “Riserva Naturale Oasi Po Morto”, sistema regionale delle aree protette di cui all’art. 4 della L.R. 19/2019, coincidente con le aree di Rete natura 2000 ZSC/SIC e ZPS “Po morto di Carignano” cod. IT1110025, e nella maggior parte all’interno dell’area contigua alla fascia fluviale del Po – tratto torinese di cui all’art. 6 della L.R. 19/2019.

Le aree oggetto degli interventi sono interessate da vincolo paesaggistico per la presenza di aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. :

- comma 1 lettera g) “*i territori coperti da foreste e da boschi*” ;
- comma 1 lettera c) “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”
- c.1 lettera f) “*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*”.

Le opere in progetto ricadono nell’areale delle fasce fluviali identificate dal PAI.

Dato inoltre atto che:

In base all’art. 2 comma 1 bis della LR 19/2007 alla Società SCR Piemonte S.p.A “*sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all’articolo 3*”.

In conformità a quanto previsto all’art. 2 comma 2 della L.R. 19/2007 la Società SCR Piemonte S.p.A. è competente inoltre ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (c.d. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”).

Preso atto che:

Con Determinazione del Dirigente Edilizia e Facility Management di SCR Piemonte S.p.A. n. 203 del 15 dicembre 2021 è stato adottato l’Avviso di avvio del procedimento volto alla “*Variante degli strumenti urbanistici comunali, all’apposizione/reitero del vincolo preordinato all’esproprio, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera*”. Il comunicato è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente per 30 giorni decorsi i quali non sono pervenute memorie scritte, documenti e osservazioni da parte dei soggetti interessati, a qualsivoglia titolo, dalla realizzazione dell’intervento.

La procedura di variante ai PRGC vigenti dei comuni di Carignano e di Carmagnola sta seguendo l’iter previsto dalla L.R. 56/77 art. 17 bis comma 15 bis, ovverosia varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, in combinato disposto agli effetti espropriativi di cui al D.P.R. 327/2001 e smi.

Per il progetto in oggetto si richiama in particolare l’Articolo 7 della L.R. 19/2007 il quale, per l’opera in

questione, dispone che l'approvazione del progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 56/77, previa pubblicazione della Variante secondo la normativa vigente.

In merito la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "*Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" evidenzia come occorra comunque acquisire l'espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante stessa.

I Comuni di Carmagnola e di Carignano, rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11/01/2022 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021, hanno espresso parere favorevole alla fattibilità della variante per gli ambiti ricadenti nei rispettivi territori.

Ai sensi del comma 12 Art. 6 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le modifiche dei piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Considerato che:

Si dà atto che la documentazione è stata presentata con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce.

Per quanto riguarda le alternative prese in esame, si ritengono condivisibili le motivazioni che hanno portato la società proponente alla scelta definitiva delle opere da realizzare.

Le opere in progetto risultano coerenti con gli obiettivi generali del PTC2. In particolare il progetto si inserisce nel quadro degli interventi previsti su viabilità esistente all'interno del corridoio dell'anulare metropolitana esterna di cui alla tavola 4.1 e 4.3 del PTC2.

Il proponente ha dato evidenza della corretta realizzazione degli interventi sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi che si prevede di adottare, dando puntuale ed adeguato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata sono state infatti evidenziate da parte dei soggetti coinvolti alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 87016 del 23/08/2021 una richiesta di integrazioni a seguito della quale sono state definite soluzioni progettuali/gestionali ritenute condivisibili.

L'istruttoria è dunque stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente, in fase di progettazione definitiva, i più fondati elementi atti a valutare quanto proposto al fine di prevenire e limitare gli effetti delle varie attività sulle diverse componenti ambientali ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico, in relazione soprattutto ad aspetti in materia viabilistica, che possono essere demandate alle successive fasi progettuali.

Considerato inoltre che:

In sede di conferenza dei servizi decisoria in relazione al progetto non sono stati espressi dissensi da parte dei soggetti coinvolti.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 63 - 5055 del 13/05/2022 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione alla categoria progettuale n. 13 dell'allegato B della L.R. 40/98 e s.m.i.

L'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese con D.D. n. 160 del 27/05/2022 ha espresso:

- parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. nel rispetto di tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente stesso nell'ambito dello studio di valutazione di incidenza;
- parere favorevole, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009, rispetto alla compatibilità con il Piano d'Area.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 17509 del 17/09/202 ha espresso parere positivo in merito alla tutela paesaggistica.

In ordine al progetto sono stati inoltre acquisiti i seguenti titoli abilitativi, allegati all'Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, i cui contenuti specifici sono vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per per la fase di realizzazione e gestione delle opere:

- parere favorevole ai sensi dell'art. 38 delle NdA del PAI e della Direttiva Infrastrutture da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po espresso con nota prot. n. 2021 del 14/03/2022;
- parere ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 espresso da parte di AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n. 6387 del 16/03/2022 e successiva precisazione con nota prot. n. 7550 del 29/03/2022;
- autorizzazione paesaggistica (n. 111/2022) rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 42/2004 con D.D. n. 150 del 31/05/2022 da parte dalla Città di Carmagnola per l'ambito di competenza;
- permesso di costruire (n. 2748/2022) rilasciato ai sensi del D.P.R. 380/2001 con D.D. n. 155 del 03/06/2022 da parte della Città di Carmagnola per l'ambito di competenza;
- autorizzazione paesaggistica (n. 1/2022) rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 42/2004 con D.D. n. 138 del 13/05/2022 da parte dalla Città di Carignano per l'ambito di competenza;
- permesso di costruire (n. 8/2022) rilasciato ai sensi del D.P.R. 380/2001 con D.D. n. 143 del 17/05/2022 da parte della Città di Carignano per l'ambito di competenza;
- nulla osta per interferenza con metanodotto espresso da parte di SNAM rete gas S.p.a. con nota prot. 165 del 14/03/2022.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90, in assenza di un pronunciamento formale da parte dei soggetti competenti in sede di conferenza dei servizi decisoria, si ritengono acquisiti i relativi silenzio – assenso in relazione all'interferenza dell'opera con l'elettrodotta, con le linee telefoniche e con infrastrutture del servizio idrico integrato.

La concessione all'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale ai sensi del Regolamento Regionale 14/R/2004 *“Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico*

fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)” sarà rilasciata successivamente da parte del Settore competente della Regione Piemonte prima dell’inizio dei lavori, a seguito di specifica istanza da parte del proponente, sulla base di quanto disposto all’art. 4 comma 3 del citato regolamento “I progetti per interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata. I Settori decentrati competenti procedono all’istruttoria per il rilascio della concessione solo a seguito del rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo presentato dal richiedente”.

La concessione per interferenza con la viabilità provinciale ai sensi del D.Lgs. 285/1992 verrà rilasciata a successivamente da parte dei competenti uffici della CMTo, a seguito di specifica istanza da parte del proponente, prima dell’inizio dei lavori sulla base del comma 1 dell’art. 5 della citata convenzione repertoriata in data 19/02/2020 che disciplina i reciproci rapporti tra le parti relativamente all’intervento in questione.

Ritenuto che:

Sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dall’Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte nonché da quanto emerso nelle sedute di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/07/2021 e 17/03/2022, ai cui verbali si rimanda per i dettagli, e dalle risultanze dai pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e per un giudizio di valutazione di incidenza positivo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nell’Allegato A) “*Condizioni ambientali*”, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, vincolante per la predisposizione del progetto esecutivo e per per la fase di realizzazione de gestione delle opere.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1) Di esprimere, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 23/04/2021 dalla Società SCR Piemonte s.r.l.- con sede legale in C.so Marconi n. 10 a Torino e P. IVA 09740180014 - denominato "*Adeguamento Funzionale S.R.20 tratto tra S.P.142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte Sul Po. (Cod. Scr 024to20) CUP F44E02000020002*":

- **giudizio positivo di compatibilità ambientale** ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **giudizio positivo di valutazione d'Incidenza** ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

subordinatamente all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportati nell'Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per per la fase di realizzazione de gestione delle opere.

4) Di autorizzare la Società SCR Piemonte S.p.A. alla realizzazione del suddetto progetto sulla base dei titoli abilitativi in premessa riportati, i cui contenuti specifici sono vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, ed allegati all'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed assorbiti dallo stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

5) Di dare atto che la Società SCR Piemonte S.p.A., ai sensi e per gli effetti delle specifiche norme di settore, può pertanto provvedere all'approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera ed apposizione/reitero del vincolo preordinato all'esproprio.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Città Metropolitana di Torino. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

7) Di dare atto che la concessione all'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale ai sensi del Regolamento

Regionale 14/R/2004 verrà rilasciata successivamente da parte del Settore Competente della Regione Piemonte prima dell'inizio dei lavori a seguito di specifica istanza da parte di SCR Piemonte s.r.l.;

8) Di dare atto che la concessione ai sensi del D.Lgs. 285/1992 per interferenza con la viabilità provinciale verrà rilasciata successivamente da parte dei competenti uffici della Città Metropolitana di Torino prima dell'inizio dei lavori a seguito di specifica istanza da parte di SCR Piemonte s.r.l.;

09) Di dare atto che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

10) Di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale, la valutazione d'incidenza ed il rilascio dei titoli abilitativi allegati nell'Allegato B) e non si riferisce ad aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse;

11) Di dare atto che, in nessun caso, la Città Metropolitana di Torino è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l'esecuzione dell'opera derivanti dalla realizzazione delle stessa.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente Determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 13/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

CONDIZIONI AMBIENTALI

PROGETTO:

**“ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R.20 TRATTO TRA
S.P.142 E L’ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL
PO. (COD. SCR 024TO20) CUP F44E02000020002”**

COMUNI: CARMAGNOLA E CARIGNANO

***PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL’ART.
27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. RECANTE GIUDIZIO
POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, GIUDIZIO
POSITIVO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA ED ATTI DI
ASSENSO CORRELATI***

PROPONENTE: S.C.R. PIEMONTE S.R.L.

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente al fine della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di cui all'allegato B) sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

A) Approfondimenti da predisporre e verificare nell'ambito delle successive fasi progettuali

Dare evidenza delle osservazioni in materia viabilistica avanzate dalla Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 con nota prot. n. 39642 del 21/03/2022.

Aggiornare il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” di cui all'art. 24 del D.P.R. 120/17 e s.m.i. contemplando anche il parametro amianto in quanto presente nel set minimale indicato all'allegato 4 “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali” del citato DPR 120/17.

B) Condizioni per la realizzazione dell'intervento

01) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 23/04/2021 ed integrata in data 22/02/2022, ivi incluse le misure di mitigazione e monitoraggio previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato nonché da quanto indicato nei titoli abilitativi di cui all'allegato B); qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori dando evidenza della realizzazione delle opere con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Dare evidenza in particolare della messa in atto di tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente stesso nell'ambito dello studio di impatto ambientale e nello studio di valutazione di incidenza.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte Settore Difesa Suolo, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Condizioni per la fase di cantiere

02) Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dall'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri.

03) Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.

04) Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.

05) Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere poste in atto tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.

06) Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso l'Autorità competente.

07) I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.

08) Il deposito, la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo non in regime di rifiuto deve avvenire conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ". Si rammenta in particolare quanto indicato all'allegato 4 "Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali" ovvero "In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali".

09) Mettere in atto tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente stesso nell'ambito dello studio di impatto ambientale e nello studio di valutazione di incidenza. In particolare si rammenta il periodo di salvaguardia durante il quale non effettuare lavorazioni in alveo tra i mesi di febbraio e luglio.

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti da 02 a 09: in concomitanza della comunicazione di fine lavori dando evidenza della gestione del cantiere con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza dei punti da 02 a 09: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte Settore Difesa Suolo, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Monitoraggi

10) Dare evidenza della messa in atto dei monitoraggi previsti in corrispondenza o prossimità delle opere e delle aree di lavorazione sulle diverse matrici e componenti ambientali individuate nel documento "Piano di Monitoraggio Ambientale R05" nel quale sono anche state specificate le tempistiche (ante-operam, corso d'opera e post-operam) e le modalità realizzative degli stessi.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni della realizzazione dei monitoraggi (ante-operam, corso d'opera e post-operam) dare evidenza della messa in atto dei monitoraggi, fornendo anche i risultati degli stessi, con trasmissione di specifiche relazioni.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte Settore Difesa Suolo, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

C) Ulteriori Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

Al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte Settore Difesa Suolo, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e e Dipartimento ARPA territorialmente competente dovranno essere tempestivamente comunicati l’inizio e la fine dei lavori.

All’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese dovrà essere tempestivamente comunicazione l’avvio dei lavori relativi al ponte per consentire al personale opportuni sopralluoghi per il monitoraggio dell’avifauna.

Comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, insieme con il cronoprogramma delle opere di scavo, il nominativo della Società/professionista incaricato dell’assistenza archeologica.

In caso di eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o reperti di natura archeologica, è necessario ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

ALLEGATO B

TITOLO ABILITATIVI

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi* sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Progetto:

**“ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R.20 TRATTO TRA
S.P.142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL
PO. (COD. SCR 024TO20) CUP F44E02000020002”**

COMUNI: CARMAGNOLA E CARIGNANO

***PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL'ART.
27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. RECANTE GIUDIZIO
POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, GIUDIZIO
POSITIVO DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA ED ATTI DI
ASSENSO CORRELATI***

Proponente: S.C.R. PIEMONTE S.R.L.

* Qualora non evidenziati nei file pdf allegati, i numeri di protocollo citati sono quelli riportati nel corpo del messaggio giunto via PEC alla CmTO e conservato agli atti.



Parma, data e protocollo come da stampa laterale

Città Metropolitana di Torino
Area sviluppo sostenibile e pianificazione
ambientale
Servizio tutela e valutazioni ambientali
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e p.c
AIPO –
Ufficio Operativo di Torino
PEC: ufficioto@cert.agenziapo.it

Regione Piemonte
Settore Difesa del Suolo
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art.27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.12 della l.r. 40/1998 e smi e della Valutazione d'Incidenza ai sensi di quanto previsto dal DPR 357/97 e dal DPR 120/2003 e smi, relativa al progetto definitivo: "Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra S.P.142 e l'abitato di Carmagnola e ponte sul Po"

Comuni: Carignano e Carmagnola
Proponente: SCR Piemonte S.p.A.
Parere di Compatibilità Idraulica


Con nota pervenuta al ns protocollo n° 1663 del 28.02.2022, codesta Città Metropolitana ha trasmesso la documentazione integrativa del progetto definitivo in oggetto e ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 17 marzo 2022.

In relazione alla documentazione progettuale pubblicata, valutata la completezza delle integrazioni richieste da questa Autorità con nota ns prot. 6027 del 30.07.2021 e da AIPO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.38 delle NA del PAI e della Direttiva Infrastrutture.

Si coglie l'occasione per comunicare l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi suddetta.

Cordiali Saluti

**Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)**



Il Dirigente del Settore 1: Ing. Andrea Colombo

I funzionari referenti: Ing. Laura Zoppi

Ing. Leonardo Sodano




Città metropolitana di Torino
Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e p.c.

Comune di Carignano
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Comune di Carmagnola
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Fiume Po - Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e smi , relativa al progetto: "Adeguamento funzionale s.r.20 tra o.s.p.142 e l'abitato di Carmagnola e ponte sul Po". Comuni: Carignano e Carmagnola - Proponente: SCR Piemonte S.p.A.
Comunicazione deposito integrazioni e Convocazione Conferenza dei Servizi del 17.03.2022
Pratica AIPo n. 842/2019A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla richiesta in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTA la convocazione della Conferenza dei servizi per il 17.03.2022 inviata in data 28.02.2022, prot. richiedente n. 27757;
- ACQUISITA la documentazione progettuale in data 01.03.2022, prot. A.I.Po 4886;

- VISTI gli elaborati progettuali relativi a “Adeguamento funzionale S.R. 20 - tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte sul Po” datate maggio 2020 e le integrazioni datate dicembre 2021 a firma dell'ing. Paolo Genovesio dello Studio Corona di Torino e del geol. Emilio Macchi dello studio Ecoplan di Torino;
- CONSIDERATO che:
 - l'area a monte della S.R. 20 oggetto dei lavori è soggetta ad ampi allagamenti legati alla presenza del ponte e del relativo rilevato;
 - la dinamica alluvionale dell'area è fortemente influenzata dal carattere meandriforme del fiume Po;
 - nei pressi dell'accentuato meandro, a monte del rilevato stradale nei pressi della sezione P.A.I. n° 294, il ciglio superiore della sponda destra presenta una distanza di poco superiore ai 10 metri dal limite del rilevato stradale che non garantisce una piena sicurezza dello stesso in caso di significativi eventi di piena del Fiume Po;

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

con le seguenti prescrizioni:

1. le difese spondali in massi ciclopici previste al di sotto del ponte dovranno:
 - avere una berma di fondazione con dimensioni minime (bxh) di 4x2 metri e l'estradosso ad almeno 0,5 metri m al di sotto del talweg;
 - essere realizzate con un risvolto superiore orizzontale di lunghezza pari ad almeno 2 metri;
 - essere raccordate con le scogliere esistenti (vedi fig. 6.1 della relazione C02 “Relazione idraulica + allegati”) in sponda sinistra a monte ed a valle ed in sponda destra a valle del ponte;
 - la difesa in sponda destra dovrà essere estesa a valle per raggiungere una lunghezza pari ad almeno 100 metri a valle del ponte e dovrà essere raccordata a monte con la sponda naturale con un opportuno voltatesta, di lunghezza pari ad almeno 10 metri, per evitare di essere aggirate dalla corrente di piena;
 - la difesa in sponda sinistra dovrà essere estesa sia a monte che a valle per raggiungere una lunghezza complessiva pari ad almeno 200 metri;

2. dovrà essere effettuata una risagomatura dell'alveo nell'area a monte del ponte (sezioni 1-5) in cui si provveda a movimentare e ricollocare il deposito alluvionale presente al fine di diminuire gli effetti dello stesso sul deflusso al di sotto dell'impalcato;
3. La difesa spondale presente in destra idraulica a monte del ponte, tra le sezioni di progetto 75 e 85, nel tratto di lunghezza pari a circa 300 metri in cui essa risulta circa parallela alla SR 20 (nei pressi della sezione PAI n. 294), dovrà essere oggetto di opportuni approfondimenti progettuali che ne constatino lo stato di manutenzione attuale e prevedano eventuali interventi di ripristino. Considerate le peculiarità locali e la stretta correlazione tra l'opera e la sicurezza idraulica della SR 20, la manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta difesa spondale dovrà essere presa in capo dal Richiedente;
4. le ture in alveo dovranno essere realizzate con materiale d'alveo asportabile dalla corrente di piena e presentare una quota di sommità non superiore al livello della piena caratterizzata da un tempo di ritorno pari a 2 anni (TR2);
5. dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia in fase di progettazione esecutiva gli elaborati progettuali aggiornati a recepimento delle prescrizioni n°1-4;
6. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
7. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo, trasportare materiali inerti al di fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
8. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fascia A), benché con carattere temporaneo;
9. qualsiasi variazione al progetto, comportando la revoca del presente benestare, formi oggetto di nuova istanza;
10. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Po;
11. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

12. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere anche nei confronti delle aree esterne al cantiere stesso svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; si invita il Richiedente a valutare con attenzione il periodo di realizzazione delle opere, tenendo conto che le stesse dovranno essere programmate, ove possibile, nei periodi caratterizzati da una minore probabilità di accadimento degli eventi di piena attuando, in ogni caso, ogni azione necessaria atta a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra il le opere stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Po;
13. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
14. rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Po dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Fiume Po - Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 12 della l.r. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto: “Adeguamento funzionale s.r.20 tra tra s.p.142 e l’abitato di Carmagnola e ponte sul Po”. Comuni: Carignano e Carmagnola - Proponente: SCR Piemonte S.p.A.

Comunicazione deposito integrazioni e Convocazione Conferenza dei Servizi del 17.03.2022

Pratica AIPO n. 842/2019A (da citare nelle risposte)

Facendo seguito alla nota AIPO prot. 6387 del 16.03.2022 si precisa che le prescrizioni di cui al punto 1, riferite al raccordo tra le opere in progetto e la sponda ovvero le scogliere esistenti, riguardano tratti spondali che risultano quasi totalmente protetti da difese pre-esistenti (vedi fig. 6.1 della relazione C02 “Relazione idraulica + allegati” del progetto definitivo datato dicembre 2021 a firma dell’ing. Paolo Genovesio). Tali difese, con le realizzazioni delle opere proposte, richiedono interventi manutentivi di modifica e rimaneggiamento per garantire una opportuna uniformità e coerenza dell’insieme di difese spondali nel tratto interferito.

Si fa presente inoltre che tali difese:

- 1) ricadono nell’alveo di proprietà demaniale;
- 2) non sono soggette a richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n° 42/2004, in quanto l’intervento in argomento, configurandosi come manutenzione periodica a garanzia della sicurezza idraulica, non costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi;
- 3) sono escluse da procedimento VIA in quanto ricadono nelle opere di cui al punto 3 della DGR Regione Piemonte n°6-2173 del 30.10.2020 che non rientrano in “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua”.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti con i progettisti.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

RIPARTIZIONE TECNICA	DETERMINAZIONE Doc. int. 150 del 31/05/2022 Pubbl. PU 508
------------------------------------	--

OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R.20 TRATTO TRA S.P.142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL PO" – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NUMERO 111/2022.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Premesso che:

- il Comune di Carmagnola è dotato di Variante Generale al P.R.G.C. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-25536 in data 28/09/1998 e che lo stesso è stato oggetto di modifiche a seguito di Varianti Strutturali e Parziali oltre che di modifiche che non costituiscono Variante;
- con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha rimodulato ed aggiornare il piano investimenti, attuati da SCR Piemonte S.p.A., sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n.271-37720 del 27 novembre 2002, mettendo a disposizione, tra l'altro, per l'intervento di "Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po", l'utilizzo delle economie per un importo pari a € 9.212.500,00 (di cui € 5.775.000 + IVA per lavori);
- la ex S.R. 20 "Del colle di Tenda" (S.P. 20 denominata dalla D.G.P. 107-5624/2009 del 10 febbraio 2009) costituisce una importante direttrice stradale per la mobilità della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo;
- con D.C.C. n. 66 del 26/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano al fine di disciplinare i reciproci rapporti tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano, per il finanziamento e la realizzazione dei predetti lavori e successivamente è stata sottoscritta;

- con nota Prot. n. 67077/TA0-O4 (ns. Prot. n. 24073 del 22/06/2021) la Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che esprime la compatibilità ambientale dell'intervento ed autorizza la realizzazione del progetto; tale procedura è tutt'ora in corso;
- il progetto attiene ad aspetti urbanistici e, pertanto, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., il Comune di Carmagnola è chiamato a esprimersi in merito;
- S.C.R. Piemonte in data 07/12/2021, Prot. 9483, ha trasmesso al nostro Ente gli elaborati della Variante Urbanistica relativa al citato progetto richiedendo l'avvio ai sensi dell'art. 17 bis comma 6 prima parte della L.R. 56/1977; gli elaborati sono i seguenti:
 - a. TB01-Elenco elaborati – carmagnola.pdf
 - b. TB02-Relazione Illustrativa – Carmagnola.pdf
 - c. TB03-TAV Progetto Generale - Carta Tematica e numerica_rev02.pdf (Tavola 2.1 – scala 1:5.000)
 - d. TB04-TAV Progetto Generale - Carta Tematica e numerica_rev02.pdf (Tavola 2.2a – scala 1:5.000)
 - e. TB05-Adempimenti ambientali – Carmagnola.pdf
- con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del giorno 11/01/2022, avente ad oggetto: “Adeguamento funzionale S.R. 20 tratto tra S.P.142 e l'abitato di Carmagnola e ponte sul Po – Parere in merito alla fattibilità della Variante”, questo Ente ha espresso parere favorevole alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente proposta da S.C.R. Piemonte per la realizzazione dell'opera in premessa e ricadente nell'ambito territoriale del nostro Comune, redatta ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; l'approvazione del progetto con il P.A.U.R. costituirà “Variante Urbanistica” ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i. poiché i progetti assegnati alla S.C.R. rientrano in tali fattispecie come indicato nella Circolare del Presidente della G.R. n.4/AMB del 08/11/2016. La Variante urbanistica nell'ambito del procedimento integrato è già stata oggetto di pubblicazione (unitamente al progetto dell'opera) all'Albo Pretorio del Comune di Carmagnola per il periodo dal 2/7/2021 al 31/7/2021 e non sono pervenute osservazioni;
- con nota Prot. n. 49888/2022 del 12/04/2022, nostro Prot. n. 15670 del 12/04/2022, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della riunione della C.D.S. del 17/03/2022 da cui è emerso che non si rilevano pareri ostativi alla conclusione favorevole del procedimento e le “le prescrizioni richieste non incidono in modo sostanziale sul progetto”;
- gli elaborati depositati sono esaustivi per il rilascio del provvedimento di cui all'oggetto.

Accertato che l'intervento in progetto ricade all'interno della “Zona di prevalente interesse agricolo – A1” del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto torinese;

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – c. 6 e dell'art. 3 – c. 2 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;

Dato atto che:

- la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 4 della L.R. 32/2008, nella seduta del 28/07/2021, verbale n. 2021/71-CLP, comunicato alla Sovrintendenza con Prot. n. 34205 del 10/09/2021 e alla Città Metropolitana di Torino con Prot. 29429 del 29/07/2021, ha espresso Parere favorevole: *“Nel caso il progetto subisca delle variazioni sostanziali, che riguardino aspetti paesaggistici, dovrà essere sottoposto a nuovo parere della Commissione locale del Paesaggio”*;
- con lettera del 17/09/2021 Prot. n. 0017509-P, pervenuta al nostro Prot. n. 35188 in data 17/09/2021, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole all'intervento proposto, fermo restando che, eventuali modifiche apportate al progetto definitivo così come richieste dalla Conferenza dei servizi, che potrebbero incidere sul paesaggio, dovranno necessariamente portare a nuovo esame della pratica da parte della Soprintendenza stessa;
- le modifiche ed integrazioni prodotte dal Proponente, nel corso della C.D.S. del 17/03/2022, non incidono sulla componente paesaggistica e pertanto il provvedimento autorizzativo è rilasciabile.

Visti:

- la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.);
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- il T.U.E.L.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 novembre 2016 n. 4/AMB contenente le indicazioni in merito alle varianti relative ai procedimenti concernenti i progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di Legge, secondo i disposti del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - “Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica (a cui si assegna il numero 111), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per “Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po”, sulla base degli elaborati allegati alla Valutazione di Impatto Ambientale avviata dalla Città Metropolitana di Torino con nota Prot. n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021;

- di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 - comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 15 - comma 1 bis della L.R. 20/1989 s.m.i. (come modificato dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015), la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
 - alla Regione Piemonte – Assessorato Beni Ambientali, contestualmente all'invio dell'elenco trimestrale di cui all'art.146 - comma 13 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- di dare atto che la comunicazione prevista dall'articolo 26 – commi 10 e 11 – della Legge Regionale n.19 del 29/06/2009 nei confronti dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese è da ritenersi ricompresa nell'iter amministrativo del procedimento P.A.U.R.; le eventuali osservazioni sono prodotte dall'Ente stesso direttamente alla C.D.S. e recepite dal Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- di dare inoltre atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione;
 - l'efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. n. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto;
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Carmagnola attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Direttore della Ripartizione ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
CRIVELLO Arch. Renato

CARMAGNOLA, li 03 giugno 2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

RIPARTIZIONE TECNICA	DETERMINAZIONE Doc. int. 155 del 03/06/2022 Pubbl. PU 512
------------------------------------	--

OGGETTO: S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R. 20 TRATTO TRA LA S.P. 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE PO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2748/2022

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Premesso che:

- con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha rimodulato ed aggiornare il piano investimenti, attuati da SCR Piemonte S.p.A., sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n.271-37720 del 27 novembre 2002, mettendo a disposizione, tra l'altro, per l'intervento di "Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po", l'utilizzo delle economie per un importo pari a € 9.212.500,00 (di cui € 5.775.000 + IVA per lavori);
- la ex S.R. 20 "Del colle di Tenda" (S.P. 20 denominata dalla D.G.P. 107-5624/2009 del 10 febbraio 2009) costituisce un'importante direttrice stradale per la mobilità la Città Metropolitana, e la provincia di Cuneo;
- con D.C.C. n. 66 del 26/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano al fine di disciplinare i reciproci rapporti tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano, per il finanziamento e la realizzazione dei predetti lavori e successivamente è stata sottoscritta;
- con nota prot. n. 67077/TA0-O4 (ns. prot. n. 24073 del 22/06/2021) la Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed è attualmente in corso la procedura della conferenza dei servizi per la "Valutazione di Impatto Ambientale";
- S.C.R. Piemonte in data 07/12/2021, prot. 9483, ha trasmesso al nostro Ente i seguenti elaborati della Variante Urbanistica:
 - TB01-Elenco elaborati – carmagnola.pdf

- TB02-Relazione Illustrativa – Carmagnola.pdf
 - TB03-TAV Progetto Generale - Carta Tematica e numerica_rev02.pdf (Tavola 2.1 – scala 1:5.000)
 - TB04-TAV Progetto Generale - Carta Tematica e numerica_rev02.pdf (Tavola 2.2a – scala 1:5.000)
 - TB05-Adempimenti ambientali – Carmagnola.pdf
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/01/2022 questo Ente ha espresso parere favorevole alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente proposta da S.C.R. Piemonte per la realizzazione dell’opera in oggetto; l’approvazione del progetto con il P.A.U.R. costituirà “Variante Urbanistica” ai sensi del comma 15 bis dell’articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i. poiché i progetti assegnati alla S.C.R. rientrano in tali fattispecie come indicato nella circolare 4/AMB del Presidente della G.R. 8/11/2016 e la pubblicazione ai fini della Variante Urbanistica è stata effettuata anche all’albo pretorio del Comune di Carmagnola dal 2/7/2021 al 31/07/2021 senza che pervenissero osservazioni;
 - con nota Prot. n. 49888/2022 del 12/04/2022 la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della riunione della C.D.S. del 17/03/2022 da cui è emerso che non si rilevano pareri ostativi alla conclusione favorevole del procedimento e le *“le prescrizioni richieste non incidono in modo sostanziale sul progetto”*;
 - gli elaborati depositati sono esaustivi per il rilascio del provvedimento di cui all’oggetto;
 - in data 31/05/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica n. 111/2022 con Determinazione del Responsabile della Ripartizione tecnica n. PU 508 del 03/06/2022;

Visti:

- la circolare 4/AMB del Presidente della G.R. 8/11/2016;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- il P.R.G.C. vigente;
- il T.U.E.L.

VISTO il Decreto del Sindaco n° 21 del 22/12/2021 che individua le figure professionali incaricate di P.O. (Direttori di Ripartizione) fino al 31/07/2022;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestionale nel procedimento in esame;

VISTO l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di rilasciare il **Permesso di Costruire** (a cui si assegna il **n.2748/2022**) per *“Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e ponte Po”*, sulla base degli elaborati allegati alla Valutazione di Impatto Ambientale avviata dalla Città Metropolitana di Torino con nota Prot.n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021 (disponibili sul sito web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati/val336>)

2. di dare atto che il presente titolo abilitativo diventerà efficace all'approvazione del progetto con il P.A.U.R. ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i.;
3. di dare inoltre atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di un nuovo titolo abilitativo e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione;
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - i lavori dovranno essere:
 - iniziati entro un anno dalla data di efficacia indicata al precedente punto 2 presentando tutta la documentazione prevista dall'articolo 90 – 9° comma – lettera c) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., pena decadenza;
 - ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Carmagnola attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
6. dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Direttore della
Ripartizione Tecnica
Arch. Crivello Renato

CARMAGNOLA, li 06 giugno 2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

N. 138 del 13/05/2022

Reg. Gen. N. 489 del 13/05/2022

OGGETTO:

S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R. 20 TRATTO TRA LA S.P. 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE PO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 1/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha rimodulato ed aggiornare il piano investimenti, attuati da SCR Piemonte S.p.A., sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n.271-37720 del 27 novembre 2002, mettendo a disposizione, tra l'altro, per l'intervento di "*Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po*", l'utilizzo delle economie per un importo pari a € 9.212.500,00 (di cui € 5.775.000 + IVA per lavori);
- la ex S.R. 20 "Del colle di Tenda" (S.P. 20 denominata dalla D.G.P. 107-5624/2009 del 10 febbraio 2009) costituisce un'importante direttrice stradale per la mobilità la Città Metropolitana, e la provincia di Cuneo;
- con atto n. 24 del 13/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano al fine di disciplinare i reciproci rapporti tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano, per il finanziamento e la realizzazione dei predetti lavori e successivamente è sta sottoscritta;
- S.C.R. Piemonte in data 02/04/2021 (n/s Prot.n. 5958 del 06/04/2021) ha trasmesso al nostro Ente i seguenti elaborati della Variante Urbanistica relativa al citato progetto:
 - TA01 – Elenco Elaborati
 - TA02 – Relazione Illustrativa
 - TA03 – Viabilità e Azzonamento territoriale urbano (scala 1:2.00)

- TA04 – Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa (scala 1:5.000)
- TA05 – Viabilità e azionamento territorio extraurbano (scala 1:10.000)
- TA06 – Adempimenti in materia di VAS;
- con nota Prot. n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021 (n/s Prot.n. 11495 del 22/06/2021) la Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che esprime la compatibilità ambientale dell'intervento ed autorizza la realizzazione del progetto; tale procedura è tutt'ora in corso;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021 questo Ente ha espresso parere favorevole alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente proposta da S.C.R. Piemonte per la realizzazione dell'opera in oggetto; l'approvazione del progetto con il P.A.U.R. costituirà "Variante Urbanistica" ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i. poiché i progetti assegnati alla S.C.R. rientrano in tali fattispecie come indicato nella Circolare del Presidente della G.R. n.4/AMB del 08/11/2016 e la pubblicazione ai fini della Variante Urbanistica è stata effettuata anche all'albo pretorio del Comune di Carignano dal 02/07/2021 al 01/08/2021;
- con nota Prot. n. 9483/2021 del 07/12/2021 (n/s Prot.n. 22781 del 07/12/2021) la Città Metropolitana di Torino ha inviato la documentazione integrativa richiesta ottemperando alle prescrizioni contenute nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021;
- con nota Prot. n. 49888/2022 del 12/04/2022 (n/s Prot.n. 6963 del 12/04/2022) la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della riunione della C.D.S. del 17/03/2022 da cui è emerso che non si rilevano pareri ostativi alla conclusione favorevole del procedimento e le *"le prescrizioni richieste non incidono in modo sostanziale sul progetto"*;
- gli elaborati depositati sono esaustivi per il rilascio del provvedimento di cui all'oggetto.

Accertato che l'intervento in progetto ricade all'interno della "Zona di prevalente interesse agricolo – A1" del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto torinese.

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – comma 6 e dell'art. 3 – comma 2 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.

Dato atto che:

- la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 28 luglio 2021, a seguito della valutazione dei documenti progettuali trasmessi a questo Comune e sopra citati, ha emesso parere preliminare favorevole a condizione che, qualora il progetto subisca delle variazioni essenziali che riguardino aspetti paesaggistici dovrà essere sottoposto a nuovo parere (Verbale n. 4/2021 – allegato alla presente);
- in data 30/07/2021, con protocollo n. 14193, è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino il "parere preliminare favorevole condizionato" della Commissione Locale per il Paesaggio al fine di acquisirne il parere vincolante e tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza in analogo data;

- con lettera del 17/09/2021 Prot.n. 0017509-P, pervenuta in data 17/09/2021 n/s. prot. n. 17217, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha espresso “parere favorevole all’intervento proposto, fermo restando che, eventuali modifiche apportate al progetto definitivo così come richieste dalla Conferenza dei servizi, che potrebbero incidere sul paesaggio, dovranno necessariamente portare a nuovo esame della pratica da parte” della Soprintendenza stessa;
- le modifiche ed integrazioni prodotte dal Proponente, nel corso della C.D.S. del 17/03/2022, non incidono sulla componente paesaggistica e pertanto il provvedimento autorizzativo è rilasciabile.

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- il P.R.G.C. vigente aggiornato alla “Variante Strutturale n. 1” del P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 16/12/2021;
- il T.U.E.L.

DETERMINA

1. di rilasciare l’**Autorizzazione Paesaggistica** (a cui si assegna il **n. 1/2022**), ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per “*Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e ponte Po*”, sulla base degli elaborati allegati alla Valutazione di Impatto Ambientale avviata dalla Città Metropolitana di Torino con nota Prot.n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021 (disponibili sul sito web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati - Progetto 336>) con particolare riferimento :
 - “*Tavola n. C06 – Relazione Paesaggistica*” (allegata alla presente);
2. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 - comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 15 – comma 1 bis della L.R. 20/1989 s.m.i. (come modificato dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015), la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
 - alla Regione Piemonte – Assessorato Beni Ambientali, contestualmente all’invio dell’elenco trimestrale di cui all’art.146 - comma 13 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.;
3. di dare atto che la comunicazione prevista dall’articolo 26 – commi 10 e 11 – della Legge Regionale n.19 del 29/06/2009 nei confronti dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese è da ritenersi ricompresa nell’iter amministrativo del procedimento P.A.U.R.; le eventuali osservazioni sono prodotte dall’Ente stesso direttamente alla C.D.S. e recepite dal Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di competenza della Città Metropolitana di Torino;
4. di dare inoltre atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l’eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione;
 - l’efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell’intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs.

- n.42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto;
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Carignano attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
 6. dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato Digitalmente
arch.GARNERO VALTER



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

N. 143 del 17/05/2022

Reg. Gen. N. 497 del 17/05/2022

OGGETTO:

S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R. 20 TRATTO TRA LA S.P. 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE PO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha rimodulato ed aggiornato il piano investimenti, attuati da SCR Piemonte S.p.A., sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n.271-37720 del 27 novembre 2002, mettendo a disposizione, tra l'altro, per l'intervento di "*Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po*", l'utilizzo delle economie per un importo pari a € 9.212.500,00 (di cui € 5.775.000 + IVA per lavori);
- la ex S.R. 20 "Del colle di Tenda" (S.P. 20 denominata dalla D.G.P. 107-5624/2009 del 10 febbraio 2009) costituisce un'importante direttrice stradale per la mobilità la Città Metropolitana, e la provincia di Cuneo;
- con atto n. 24 del 13/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano al fine di disciplinare i reciproci rapporti tra la Città Metropolitana, la S.C.R. e i Comuni di Carmagnola e Carignano, per il finanziamento e la realizzazione dei predetti lavori e successivamente è stata sottoscritta;
- S.C.R. Piemonte in data 02/04/2021 (n/s Prot.n. 5958 del 06/04/2021) ha trasmesso al nostro Ente i seguenti elaborati della Variante Urbanistica relativa al citato progetto:
 - TA01 – Elenco Elaborati
 - TA02 – Relazione Illustrativa
 - TA03 – Viabilità e Azzonamento territoriale urbano (scala 1:2.00)
 - TA04 – Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa (scala 1:5.000)

- TA05 – Viabilità e azzonamento territorio extraurbano (scala 1:10.000)
- TA06 – Adempimenti in materia di VAS
- con nota Prot. n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021 (n/s Prot.n. 11495 del 22/06/2021) la Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che esprime la compatibilità ambientale dell'intervento ed autorizza la realizzazione del progetto; tale procedura è tutt'ora in corso;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021 questo Ente ha espresso parere favorevole alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente proposta da S.C.R. Piemonte per la realizzazione dell'opera in oggetto; l'approvazione del progetto con il P.A.U.R. costituirà "Variante Urbanistica" ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i. poiché i progetti assegnati alla S.C.R. rientrano in tali fattispecie come indicato nella Circolare del Presidente della G.R. n. 4/AMB del 08/11/2016 e la pubblicazione ai fini della Variante Urbanistica è stata effettuata anche all'albo pretorio del Comune di Carignano dal 02/07/2021 al 01/08/2021;
- con nota Prot. n. 9483/2021 del 07/12/2021 (n/s Prot.n. 22781 del 07/12/2021) la Città Metropolitana di Torino ha inviato la documentazione integrativa richiesta ottemperando alle prescrizioni contenute nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021;
- con nota Prot. n. 49888/2022 del 12/04/2022 (n/s Prot.n. 6963 del 12/04/2022) la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della riunione della C.D.S. del 17/03/2022 da cui è emerso che non si rilevano pareri ostativi alla conclusione favorevole del procedimento e le *"le prescrizioni richieste non incidono in modo sostanziale sul progetto"*;
- gli elaborati depositati sono esaustivi per il rilascio del provvedimento di cui all'oggetto.
- in data 13/05/2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2022 con Determinazione del Responsabile di questo Servizio Reg. gen. n. 489 del 13/05/2022.

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- il P.R.G.C. vigente aggiornato alla "Variante Strutturale n. 1" del P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 16/12/2021;
- il T.U.E.L.

DETERMINA

1. di rilasciare il **Permesso di Costruire** (a cui si assegna il **n. 8/2022**) per *"Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po"*, sulla base degli elaborati allegati alla Valutazione di Impatto Ambientale avviata dalla Città Metropolitana di Torino con nota Prot.n. 67077/TA0-O4 del 21/06/2021 (disponibili sul sito web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati> - Progetto 336) con particolare riferimento alla:

- “Tavola n. FD01 – Viabilità di collegamento dalla rotatoria di Carignano alla PK. 13+563,80 (Sez. 28) – Planimetria e profili longitudinali” (allegata alla presente);
2. di dare atto che il presente titolo abilitativo diventerà efficace all’approvazione del progetto con il P.A.U.R. ai sensi del comma 15 bis dell’articolo 17bis – della L.R. n.56/1977 e s.m.i.;
 3. di dare inoltre atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di un nuovo titolo abilitativo e l’eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione;
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento;
 - i lavori dovranno essere:
 - iniziati entro un anno dalla data di efficacia indicata al precedente punto 2 presentando tutta la documentazione prevista dall’articolo 90 – 9° comma – lettera c) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., pena decadenza;
 - ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori;
 4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Carignano attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
 6. dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
arch.GARNERO VALTER



energy to inspire the world

Torino, 14-03-2022
Prot. DI.NOCC/165/DAP

Trasmissione esclusivamente con MAIL agli indirizzi

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

massimo.dragonero@cittametropolitana.torino.it

segreteria.technica@scr.piemonte.it

opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it

Spett.le
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DIP.TO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO

p.c.
S.C.R. PIEMONTE SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO

Snam Rete Gas/ Carmagnola

OGGETTO: Istruttoria Interdisciplinare della Fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.12 della L.R.40/1998 e s.m.i. relativa al progetto: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R.20 – TRATTO TRA S.P.142 E L’ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL PO” nei comuni di Carignano e Carmagnola

- **Proponente: SCR PIEMONTE SPA**
- **Interferenze con il metanodotto SNAM “41357-DERIVAZIONE/CARMAGNOLA DN 200”**

Con riferimento alla Vs. comunicazione Prot. 00029757/2022 DEL 28/02/2022 riguardante l’Opera in oggetto, la scrivente Società (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell’art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 “attività di interesse pubblico”) comunica che in sede di Conferenza di Servizi del 17 marzo 2022 sarà rappresentata dai Sigg. Domenico Comisso e Marco Digregorio dell’unità operativa Centro SNAM RETE GAS di Carmagnola (Via Monteu Roero, 26/11 - 10022 Carmagnola / centrocarmagnola@pec.snam.it / tel.0112464416 fax.0112420353).

A seguito dell’esame della documentazione integrativa trasmessa con la richiamata Vs. nota, SNAM RETE GAS conferma che le opere in progetto interferiscono con il metanodotto emarginato come, peraltro, già anticipato in sede di prima riunione con le note prot. - SNAM.DI.NOCC.0288.DAP/09-04-2020 - SNAM.DI.NOCC.0540.DAP/20-07-2021 - poste a verbale della Conferenza.

Si ribadisce altresì, che il metanodotto in argomento, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti in materia del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) recepite ed integrate con il D.M.17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008) in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

snam rete gas
distretto nord occidentale
corso Taranto, 61/A - 10154 Torino
Tel. centralino + 39 0112429311
Fax + 0112429333
distrettonoocc@pec.snamretegas.it
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



Torino, 14-03-2022
Prot. DI.NOCC/165/DAP

In relazione alle predette normative SNAM RETE GAS, a tutela della propria infrastruttura, ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto). Nella fattispecie, le servitù di metanodotto costituite in favore della scrivente Società prevedono, tra l'altro, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere a distanze inferiori a OTTO metri per parte dalla tubazione ed a lasciare le fasce asservite a terreno agrario, il permanente libero accesso su di esse per il regolare svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sulla linea.

Tutto ciò premesso la scrivente Società conferma che, per il superamento delle interferenze con il metanodotto in argomento, deve procedere - a propria cura, con imprese idoneamente qualificate, ma a tutte spese di SCR PIEMONTE SPA - alla realizzazione di opere di protezione sulla condotta, lungo i tratti A-A/B-B/C-C evidenziati nell'elaborato planimetrico di riferimento allegato alla presente (TAV-001 REV.1 DEL 4 MAGGIO 2020- PLANIMETRIA DEL CENSIMENTO SERVIZI E IMPIANTI INTERFERENTI) *allegato/A*.

Sulla scorta del predetto elaborato grafico sono stati stimati, in via indicativa, gli oneri per la risoluzione delle interferenze fino ad oggi riscontrate, per un importo complessivo pari ad **€ 241.000,00 (duecentoquarantunomila/00)** oltre IVA nella misura dovuta.

Precisiamo che, subordinatamente ai tempi necessari per l'acquisizione da parte della scrivente dei materiali e degli eventuali permessi, il tempo occorrente per la risoluzione delle interferenze sopra descritte, è stimabile in DODICI mesi, a decorrere dalla data ultima:

- a. di ricezione del progetto definitivo dell'opera approvato;
- b. del pagamento anticipato degli oneri per la risoluzione dell'interferenza.

Resta inteso che la scrivente Società, in mancanza, resta sollevata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata risoluzione dell'interferenza, sia nei confronti di SCR PIEMONTE SPA che di terzi.

Restiamo, pertanto, in attesa di ricevere la versione ultima del progetto autorizzato dell'Opera emarginata, sulla scorta del quale la scrivente Società potrà elaborare il progetto definitivo delle opere necessarie al superamento dell'interferenza, definire le tempistiche per l'esecuzione delle stesse, nonché tutti gli aspetti tecnici, operativi ed economici correlati. Resta inteso che il progetto definitivo SNAM RETE GAS dovrà essere inserito in quello complessivo oggetto di approvazione da parte dell'Autorità competente e che tale autorizzazione, relativamente alle opere di competenza della scrivente Società, sostituirà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i., anche ai fini urbanistici ed edilizi, "..... ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato" e consentirà, quindi, anche la realizzazione delle opere finalizzate al superamento dell'interferenza in oggetto.

In virtù della preesistenza degli impianti interferiti dalle opere in progetto, resta inteso:

1. che il Soggetto gestore dell'opera interferente non potrà dare luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fidejussioni, canoni, una tantum, etc.) nei confronti della scrivente;
2. che la scrivente, qualora si renda necessario modificare e/o sostituire alcuni tratti della condotta interferita, successivamente alla realizzazione delle opere



Torino, 14-03-2022
Prot. DI.NOCC/165/DAP

- interferenti, è autorizzata, fin da ora, ad effettuare, a propria cura e spese e previo accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente, tutti gli interventi di adeguamento ritenuti necessari, senza dover versare alcun canone e/o cauzione;
3. che, qualora a seguito di modifiche delle infrastrutture interferenti, la scrivente ritenga necessario intervenire sui propri impianti, tutti gli oneri relativi agli interventi di adeguamento delle proprie opere saranno a totale carico del gestore della stessa infrastruttura interferente;
 4. che dovranno essere riconosciuti alla scrivente tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati per il superamento dell'interferenza.

Resta inteso, fin da ora, che la scrivente Società, in caso di mancata esecuzione delle opere necessarie per il superamento dell'interferenza dovuta al mancato ottenimento delle autorizzazioni sopra menzionate, resta totalmente sollevata e manlevata da ogni obbligo di esecuzione delle opere di propria competenza e nulla le potrà essere imputato, anche a titolo di risarcimento per gli eventuali danni e/o per i ritardi/mancata esecuzione dell'opera in progetto. In tal caso, sarà addebitato al Proponente l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata.

Nel ribadire che il metanodotto emarginato è in pressione ed esercizio, è opportuno precisare, fin da ora, che, al fine di garantire la sicurezza, nessun lavoro potrà essere intrapreso, in prossimità della fascia asservita / di rispetto dello stesso, senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente Società.


La scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Opere interferenti.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza, la sede territoriale scrivente - SNAM RETE GAS / DISTRETTO NORDOCCIDENTALE (C.so Taranto n.61/A - 10154 Torino / distrettonocc@pec.snam.it / ref:Giorgio Daprà – tel.0112429350) porge distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da:
Ing. Paola Rocchetti
Head Distretto Nord Occidentale

Allegato/A:C.s.D

p.i.G.Daprà



- LEGENDA**
- Acquedotto
 - Gasdotto
 - Linea aerea ENEL
 - Tubazione TIM
 - Paline di segnalazione gasdotto

SCR
PIEMONTE

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
Società di Committenza Regione Piemonte
C.so Marconi, 10 - 10123 Torino
Tel +39 011 4540311 - Fax +39 011 6674645

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

PROVINCIA DI TORINO		COMUNE DI CARMAGNOLA	
LIVELLO PROGETTUALE			
PROGETTO DEFINITIVO			
CUP F44E0200020002	TITOLO INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R. 20 - TRATTO TRA S.P. 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL PO		
CODICE OPERA 024T020	TITOLO TAVOLA PLANIMETRIA DEL CENSIMENTO SERVIZI E IMPIANTI INTERFERENTI		
Tavola n.: 001	AREA PROGETTUALE 0 - INTERFERENZE		
DATA 04 MAGGIO 2020	SCALA 1:2000	CODICE GENERALE ELABORATO 024T020 1 0 D IN 00 AA 001 1	
NOME FILE 024T020_1_0_D_IN_00_AA_001_1 Plan Interferenze.dwg			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	20 Gennaio 2020	Prima redazione	
1	04 Maggio 2020	Revisione	
RTP PROGETTAZIONE STUDIO CORONA		TAMRI - FIRME Responsabile del progetto: Ing. P. Genovesio	
RTI ESECUZIONE STUDIO CORONA		TAMRI - FIRME Responsabile dell'elaborato: Dott. Geom. Gianluca Agostino	
ORGANISMO DI CONTROLLO PTP Italia S.r.l. Responsabile di Commessa: Ing. Giorgio GALANTE		S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile del Procedimento: Ing. Michele NIVRIERA	

Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. Qualora l'elaborazione o l'uso di questo elaborato avvenga in modo non autorizzato, deve essere espressamente autorizzato S.C.R. Piemonte S.p.A.